

COMUNE DI GUGLIONESI

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

ORDINAMENTO

01. IL COMUNE DI GUGLIONESI (NELLE VARIE EPOCHE USCONIUM, GUILLONISI, GUILIONISI, GUGLIONISI) E' ENTE AUTONOMO DEL GOVERNO LOCALE.

02. IL COMUNE DI GUGLIONESI RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ISPIRANDOSI AL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ED AGLI IDEALI DI DEMOCRAZIA, SOLIDARIETA' E CIVILE CONVIVENZA ED INFORMA LA PROPRIA AZIONE A CRITERI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, EFFICIENZA E PUBBLICITA'.

03. IL COMUNE DI GUGLIONESI RICERCA E FAVORISCE RAPPORTI DI SOLIDARIETA' E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON LE REALTA' ISTITUZIONALI CHE SI ISPIRANO AI MEDESIMI IDEALI.

ART. 02

PERSONALITA' GIURIDICA

01. IL COMUNE DI GUGLIONESI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, E' RETTO DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA COMUNALE E' QUELLO STORICO: TRE COLLINE, QUELLA CENTRALE PIU' ALTA SU CUI SPICCANO TRE SALE.

02. IL GONFALONE HA LA STESSA EFFIGIE DELLO STEMMA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA.

ART. 04

TERRITORIO

01. IL COMUNE COMPRENDE IL TERRITORIO DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, CHE SI ESTENDE PER COMPLESSIVI KMQ. 100,73 , CONFINANTE CON I COMUNI DI TERMOLI, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, PETACCIATO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTECILFONE, PALATA, LARINO, SAN MARTINO IN PENSILIS, PORTOCANNONE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE DISPONE NELLA SEDE MUNICIPALE DI APPOSITO SPAZIO DESTINATO AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE. DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE, CURA L'AFFISSIONE DI CUI AL COMMA 01 E NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

FESTE CIVILI

01. IL GIORNO 03 GIUGNO LA COMUNITA' CELEBRA IL SUO PATRONO SANT' ADAMO, ANCHE CON SOLENNITA' CIVILI.

ART. 07

PARI DIGNITA'

01. IL COMUNE GARANTISCE A CHI RISIEDA ED OPERA SUL TERRITORIO COMUNALE PARI DIGNITA' SENZA DISTINZIONE DI SESSO, LINGUA, RAZZA, IDEOLOGIA, RELIGIONE, NAZIONALITA', CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

ART. 08

PROMOZIONE E SVILUPPO

01. LA CURA DEGLI INTERESSI E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO PERSEGUITE SALVAGUARDANDO E VALORIZZANDO IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE LOCALE.

ART. 09

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

01. IL COMUNE PERSEGUE LE FINALITA' E I PRINCIPI DELLA "CARTA EUROPEA DELLE LIBERTA' LOCALI" APPROVATA A VERSAILLES NEL 1953 DAL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA E DELLA "CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI" ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA NEL 1985 .

02. IL COMUNE DI GUGLIONESI PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DI UNA CULTURA EUROPEISTICA CHE CONTRIBUISCA, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA COMUNITA' LOCALI, A REALIZZARE L'EUROPA DEI POPOLI.

03. A QUESTO FINE OPERA PER FAVORIRE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' EUROPEA, ANCHE TRAMITE FORME DI COOPERAZIONE, DI SCAMBIO E DI GEMELLAGGIO ANCHE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE, INOLTRE, PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE DI CONOSCENZA, COOPERAZIONE, SCAMBIO E GEMELLAGGIO ANCHE CON ISTITUZIONI ED ENTI LOCALI DI PAESI EXTRA-COMUNITARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PAESI IN CUI RISIEDONO COMUNITA' GUGLIONESANE.

ART. 10

PACE E DIRITTI UMANI

01. IL COMUNE, IN CONFORMITA' AL DETTATO COSTITUZIONALE CHE SANCISCE IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI, FAVORISCE ATTIVITA' CULTURALI ED INFORMATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA CULTURA DI PACE E DEI DIRITTI UMANI.

ART. 11

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE DI GUGLIONESI IN ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA I REGOLAMENTI PER LA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA.

TITOLO 02

OBIETTIVI

CAPO 01

PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE

ART. 12

TUTELA DEL CITTADINO

01. IL COMUNE TUTELA IL CITTADINO RICONOSCENDONE LA CENTRALITA' IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI.

ART. 13

TUTELA DELLA FAMIGLIA

01. IL COMUNE RICONOSCE IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLA COMUNITA', PREDISPONENDO - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI - STRUMENTI IDONEI AD AGEVOLARNE LA TUTELA GIURIDICA E SOCIALE.

ART. 14

TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

01. IL COMUNE ASSUME LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI COME OBIETTIVO QUALIFICANTE DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA, DA PERSEGUIRE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SPECIFICHE CARTE DEI DIRITTI E LA STIPULA DI CONVENZIONI CON OPERATORI ECONOMICI PER IL RECUPERO E L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

ART. 15

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI SINGOLI CITTADINI E DELLA COMUNITA', OPERANDO PER UN EFFICACE ED EFFICIENTE SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.

ART. 16

PARI OPPORTUNITA'

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A VALORIZZARE LA PRESENZA ED I CONTRIBUTI SPECIFICI DELLE DONNE NELLA COLLETTIVITA' ED A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE POSSONO COSTITUIRE DISCRIMINAZIONI NEI LORO CONFRONTI.

ART. 17

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE PARTI SOCIALMENTE PIU' DEBOLI O PER AFFRONTARE PARTICOLARI EMERGENZE. FAVORENDO LA FORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI AVENTI TALI FINALITA'.

ART. 18

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'INTEGRITA' FISICA NEL SUO TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BOSCHI, ALLE FONTI E ALLE STRADE, DEL PAESAGGIO STORICO, DEL PATRIMONIO FLORO-FAUNISTICO, DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE NELLA SUA COMPLESSITA' E RICERCA E PROMUOVE, A TAL FINE, OGNI IDONEA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ANCHE PER INIZIATIVE RIVOLTE AL RECUPERO DEGLI EQUILIBRI AMBIENTALI.

02. IL COMUNE ASSICURA ALTRESI' LA VALORIZZAZIONE, LA TUTELA, IL RECUPERO E LA FRUIZIONE DI TUTTO IL SUO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE, FAVORENDO LA CRESCITA DI CENTRI DI RICERCA, NONCHE' DI ALTRI ORGANISMI DI CULTURA A BASE ISTITUZIONALE O ASSOCIATIVA ED ISTITUENDO UN MUSEO CON LE OPERE D'ARTE E REPERTI ARCHEOLOGICI.

03. IL COMUNE VALORIZZA LE TRADIZIONI LOCALI E PROMUOVE BENEMERENZE VERSO I CITTADINI MERITEVOLI DI MENZIONE COME DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 19

PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE, ANCHE CON IL SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO, CONTRIBUISCE ALLA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, MOTORIE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DEI CITTADINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI GIOVANI ED A COLORO CHE INCONTRANO DIFFICOLTA' PER MOTIVI FISICI E PSICHICI.

02. LA PROMOZIONE SPORTIVA E' DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT, A PARTIRE DAGLI IMPIANTI E DALLA TUTELA SANITARIA:

A) LO "SPORT PER TUTTI" INTESO - SECONDO LA DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA - COME PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN TUTTE LE FORME E LE ATTIVITA' SPORTIVE, CHE VANNO DALL'ATTIVITA' FISICA RICREATIVA ALLA PIU' ALTA COMPETIZIONE;

B) LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DELLO SPORT.

03. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE E FAVORIRE ATTIVITA' TURISTICHE, OPERANDO DIRETTAMENTE O CON ALTRE ISTITUZIONI O ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

04. L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI, DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI NONCHE' IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' SOPRA INDICATE, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 20

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

01. IL COMUNE PERSEGUE LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

02. A TAL FINE IL COMUNE PROMUOVE CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

03. IL COMUNE ADOTTA I CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LA TUTELA E L'USO RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE RICERCA ALTRESI' CON I COMUNI VICINIORI E CON LA PROVINCIA, INTENSE SU PROGRAMMI E OBIETTIVI ED ADOTTA LE SCELTE ISTITUZIONALI E STRUMENTALI IDONEE A GARANTIRE L'ATTUAZIONE.

ART. 21

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE TUTELA E FAVORISCE IL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME INDIVIDUALI ED ASSOCIATE. RICONOSCE LA FUNZIONE E IL RUOLO DELL'IMPRESA E DELLE PROFESSIONI, PROMUOVE IN ARMONIA CON LE VOCAZIONI PRODUTTIVE DEL TERRITORIO LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO, ALLA COOPERAZIONE E ALL'ARTIGIANATO. CONSENTE, ALTRESI', LA TEMPORANEA ASSOCIAZIONE AI PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NEI VARI SETTORI.

02. IL COMUNE FAVORISCE INOLTRE:

A) IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI ED UMANI NEL LORO INSIEME;

B) LA REALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA;

C) LA PRESENZA DEL MONDO AGRICOLO IN COMMISSIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE LOCALE.

03. IL COMUNE, MEDIANTE APPOSITI STANZIAMENTI DI BILANCIO, PROMUOVE E PARTECIPA ALLE INIZIATIVE DIRETTE AD INCREMENTARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI.

TITOLO 03

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 22

ARTICOLAZIONE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE;

B) LA GIUNTA MUNICIPALE;

C) IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO SUPREMO DELLA VITA PUBBLICA DEL COMUNE.
02. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE
04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 24

CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO E SI RIUNISCE, DI NORMA, UNA VOLTA AL MESE.
02. IL GIORNO, L'ORA DELLA CONVOCAZIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO SONO STABILITI DAL SINDACO.
03. IL SINDACO, SU ISTANZA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO-IL VENTESIMO GIORNO DALLA RICHIESTA FORMALE AVANZATA DAI MEDESIMI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI PROPOSTE.
04. NEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SARANNO PREVISTE NORME COMPATIBILI CON LA LEGGE PER ACCOGLIERE PROPOSTE AVANZATE DA ALMENO CENTO ELETTORI DA DISCUTERE NELLE SEDUTE CONSILIARI.
05. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO PREDISPONE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA', ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE, ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO E AI LORO ORDINI DEL GIORNO. MEDIANTE LE STESSE PROCEDURE E IN APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, IL SINDACO E' TENUTO A RENDERE PUBBLICHE E DISPONIBILI LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA E LE RIUNIONI, SALVO I CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, SONO PUBBLICHE.
02. OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' DOCUMENTATA ATTRAVERSO UN PROCESSO VERBALE IN CUI SONO DISTINTE LE SINGOLE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO.

ART. 26

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AGLI ATTI FONDAMENTALI INDICATI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DALLE SUE EVENTUALI SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTT. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO, A PENA DI DECADENZA.

ART. 27

FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DALL' APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI CON L' AUSILIO DELLE COMMISSIONI, A CARATTERE PERMANENTE O FORMATE A SCOPI SPECIFICI E ANCHE DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO O DALLA DELIBERA ISTITUTIVA.

03. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE RIUNITO SE INTERVIENE ALLA SEDUTA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LE DELIBERE SULLE QUALI ESSO E' CHIAMATO AD ESPRIMERSI AVVENGONO A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTE SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE INDICATE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO. L'EVENTUALE ASTENSIONE DEVE ESSERE DICHIARATA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

04. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE VENGONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO: QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SU PERSONE, ANCHE LA SEDUTA E' SEGRETA, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. IL VERBALE DEL CONSIGLIO, OLTRE ALLA VERIFICA DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA VALIDITA' DELL' ADUNANZA, DEVE CONTENERE SPECIFICHE INDICAZIONI IN ORDINE A TUTTI GLI OGGETTI DELLE DELIBERAZIONI, AL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI ED AI NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI CONTRARI O ASTENUTI SU OGNI PROPOSTA E, PER LE DISCUSSIONI, LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON I NOMI DI COLORO CHE VI HANNO PARTECIPATO. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FAR RIPORTARE A VERBALE DICHIARAZIONI ATTINENTI AD OGGETTI TRATTATI O FATTI AVVENUTI NEL CORSO DELLA SEDUTA.

06. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO O DA CHI, A NORMA DI LEGGE, HA PRESIDUTO LA SEDUTA.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, TANTO A CARATTERE PERMANENTE CHE COSTITUITE CON SCOPI SPECIFICI, SONO NOMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE, GARANTENDO RAPPRESENTATIVITA' A CIASCUN GRUPPO FORMALMENTE COSTITUITO.

02. LE ATTRIBUZIONI, L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 29

CONSULTE

01. IL COMUNE DI GUGLIONESI SI AVVALE DI CONSULTE AVENTI LO SCOPO DI FORNIRE ALL'ENTE LOCALE OGNI ELEMENTO CONOSCITIVO UTILE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE MODALITA' DI COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE, PROVVEDE ALLA LORO NOMINA, NE STABILISCE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LA MANCATA ESPRESSIONE DI PARERE DELLA CONSULTA DEBITAMENTE CONVOCATA, NON COSTITUISCE VIZIO DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

04. IL PARERE ESPRESSO DALLA CONSULTA NON HA CARATTERE VINCOLANTE.

ART. 30

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' CITTADINA SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI, ALL'INIZIO DEL MANDATO, DOVRANNO NELL'AMBITO DEL COMUNE ELEGGERE DOMICILIO PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE TUTTE LE NOTIFICAZIONI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DAGLI ENTI DIPENDENTI TUTTE LE INFORMAZIONI DA QUESTI POSSEDUTE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI. NEI CASI SPECIFICI INDICATI DALLA LEGGE, SONO TENUTI AL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, EMENDAMENTI. TALE DIRITTO VIENE ESERCITATO NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA, NEL NUMERO MASSIMO DI DUE, ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA CARICA DI ASSESSORE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' VERIFICATO DAL CONSIGLIO CON LA MEDESIMA PROCEDURA SEGUITA PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PRIMA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI POSSONO PARTECIPARE ALLE SEDUTE CONSILIARI SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. LA GIUNTA SI RIUNISCE IN SEDUTA NON PUBBLICA ED E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DEI SINGOLI ASSESSORI. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIO LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA, CHE PUO' AUTONOMAMENTE DECIDERE DI TENERE SEDUTE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI CHE RIVESTONO PARTICOLARE INTERESSE PER LA COMUNITA'.

06. ALLE SEDUTE DI GIUNTA IL SINDACO PUO' INVITARE A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI, FUNZIONARI E CONSIGLIERI COMUNALI PER RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

07. LE DELIBERAZIONI VENGONO SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 32

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

04. I SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ALTRESI' DECADERE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;

C) LA DECADENZA RIFERITA AI CASI A) E B) E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

05. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA E SCRITTA DEL SINDACO.

06. LA REVOCA E LA DECADENZA SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 33

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA E' RICONOSCIUTO IL RUOLO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LE SONO PROPRI PER EFFETTO DELLA LEGGE E NEL RISPETTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO, AGENDO SEMPRE CON FINALITA' DI EFFICIENZA, RIGORE FINANZIARIO, NELLA CONDUZIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, COMPRESSE QUELLE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI, AVVIENE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

04. FATTI SALVI I POTERI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL SINDACO, SPETTA ALLA GIUNTA:

- A) L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
- B) L'ATTIVITA' DECISIONALE NON ATTRIBUITA AD ALTRI ORGANI COMUNALI;
- C) LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, NON ALTRIMENTI DISCIPLINATI PER LEGGE;
- D) LA PRESENTAZIONE DELL'ANNUALE RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', SIA IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICI ED AMMINISTRATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO SIA IN ORDINE ALLA PIU' SPECIFICA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 34

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE E GARANTISCE LA CORRISPONDENZA DELL'AZIONE DELLA GIUNTA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. IL SINDACO IN PARTICOLARE:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA;
- B) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI ED IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER UN REGOLARE ED EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI. IN CASO DI INERZIA O DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DAI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COMUNALI, IL SINDACO ATTIVA TUTTI I PROCEDIMENTI UTILI PREVISTI DALLA LEGGE;
- C) PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMI CON ALTRI ENTI, QUANDO LO RICHIEDE LA COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O PROGRAMMI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI O COMPENSORIALI SULLA BASE DI UNA DELIBERAZIONE D'INTENTI ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) ESERCITA, NELL'AMBITO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLE NORME GIURIDICHE IN FATTO DI SEGRETO E DI OPPORTUNITA' DIVULGATIVA DEGLI ATTI, LE AZIONI A TUTELA DELL'INTERESSE DEL COMUNE E DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE;
- E) PROPONE L'INDIZIONE DI CONFERENZE DI SERVIZI QUALORA EMERGA L'OPPORTUNITA' DELL'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE;
- F) PROMUOVE LE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- G) ATTUA, NEI CASI D'URGENZA, I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE A CARICO DEI DIPENDENTI COMUNALI.

02. IL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE ED AL COORDINAMENTO DEL PIANO DEGLI ORARI:

- A) DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;
- B) DEI SERVIZI PUBBLICI.

03. IL SINDACO, QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA

COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DI 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO CHE COMUNICHERA' AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

04. IL SINDACO - NEI CASI PRIVISTI DALLA LEGGE - ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

05. IL SINDACO E' SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DALL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO.

06. LA DESIGNAZIONE DEL SOSTITUTO DEL SINDACO DEVE ESSERE COMUNICATA AL PREFETTO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE DELEGATO, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 35

VICESINDACO IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO LA DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 36

SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE COSTRUTTIVA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTO SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. ESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. LA MOZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI IN ENTI O ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 37

RESPONSABILITA' AGLI AMMINISTRATORI ED AL PERSONALE DEL COMUNE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 38

PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE DI GUGLIONESI REALIZZA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA, VALORIZZANDO, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO, L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO. A TAL FINE NE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. A TUTTI I CITTADINI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE FORMAZIONI SOCIALI E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI CHE RIGUARDANO LA MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI O LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 39

DIRITTO DEL CITTADINO ALL'INFORMAZIONE

01. IL DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE ED AI DOCUMENTI VIENE RICONOSCIUTO ED ESERCITATO NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 40

PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI

01. NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ADOZIONI DI ATTI CHE INCIDONO SU DIRITTI SOGGETTIVI O INTERESSI LEGITTIMI, LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI L'ATTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI E' ASSICURATA MEDIANTE:

A) AVVISO SCRITTO, DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL PROVVEDIMENTO FINALE, DA FARE PERVENIRE AGLI INTERESSATI A CURA DEL RESPONSABILE PREPOSTO ALLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNALE, SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO: IN MANCANZA DELL'APPOSITA REGOLAMENTAZIONE L'AVVISO E' A CURA DEL SINDACO;

B) UDIENZA DEL CITTADINO O DELLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI CHE NE HA FATTO RICHIESTA DA PARTE DEGLI ORGANI-COMPONENTI O DEGLI UFFICI DA QUESTI DELEGATI.

ART. 41

ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

01. L'ATTUAZIONE DELLE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI E' DEMANDATA ALLA RESPONSABILITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI COMPONENTI. LA DISAPPLICAZIONE DI TALI FORME DI PUBBLICITA' RILEVATA DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LE STESSE SONO PREVISTE, COSTITUISCONO VIZIO DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

ART. 42

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.
02. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROPOSTO DA ALMENO LA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI E DAL 15% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
03. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROPOSTO SU MATERIE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM:
- A) LO STATUTO COMUNALE;
 - B) PROVVEDIMENTI RELATIVI A TRIBUTI, TARIFFE, CONTRIBUTIONI;
 - C) BILANCI COMUNALI;
 - D) REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - E) PROVVEDIMENTI INERENTI IL PERSONALE COMUNALE;
 - F) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZA;
 - Q) CONVENZIONI, CONTRATTI ED ATTI ECONOMICI IN GENERALE;
 - H) MATERIE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
04. LA PROPOSTA DEL REFERENDUM DEVE ESSERE FORMULATA NEI TERMINI E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
05. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' PREVENTIVO ALLA RACCOLTA DELLE FIRME DEL REFERENDUM SPETTA AL COMITATO DEI GARANTI PREVISTO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.
06. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, ENTRO SESSANTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLE FIRME PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.
07. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'EVENTUALE DATA DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEVONO ESSERE COMUNICATE AI PROPONENTI ENTRO IL DECIMO GIORNO DALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE.
08. LA DATA DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' DECISA DAL CONSIGLIO E RESA NOTA ALLA CITTADINANZA MEDIANTE APPOSITO MANIFESTO DA AFFIGGERE ENTRO IL VENTESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA FISSATA PER LA VOTAZIONE, ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E NEI LUOGHI PUBBLICI CI PREVISTI DALLA LEGGE.
09. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO NON INCIDE SULL'EFFICACIA E L'OPERATIVITA' DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO REFERENDARIO, A MENO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NON DECIDA DIVERSAMENTE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.
10. IL REFERENDUM E' VALIDO SE ALLA CONSULTAZIONE HA PARTECIPATO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. IN TAL CASO IL

CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRONUNCIARSI SULL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

11. NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE NON PUO' TENERSI PIU' DI UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. IL NUMERO MASSIMO DI QUESITI E' FISSATO DAL
REGOLAMENTO.

12. IL CONSIGLIO COMUNALE PREDISPONE OGNI ANNO IN BILANCIO LA PREVISIONE DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM CONSULTIVI.

TITOLO 05

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 43

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO ORGANICO, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', DI RESPONSABILITA' E IN BASE A CRITERI DI FUNZIONALITA', AUTONOMIA ED-ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE FINALIZZATO IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI AI CITTADINI, E' ASSICURATA DAL COMUNE FAVORENDO LA PARTECIPAZIONE AD APPOSITE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI SI AVVALE:

- A) DEL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE;
- B) DELL'INTEGRAZIONE FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEI SETTORI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- C) DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DI CIASCUN DIPENDENTE;
- D) DELLA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE;
- E) DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO;
- F) DELL'ANALISI DELLA GESTIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI;
- G) DI OGNI ALTRO STRUMENTO RITENUTO UTILE.

ART. 44

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. CON APPOSITO REGOLAMENTO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 - LETT.

C - DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI DISCIPLINERA':

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (RUOLO E TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE);
- B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO, DI ESTENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DERIVANTE DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI;
- C) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI:

D) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 45

SEGRETARIO COMUNALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO-ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DEGLI ATTI E DELL'INDIRIZZO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) COORDINA L'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DIRIMENDO EVENTUALI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZA, ESAMINA COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI ELETTIVI SOLUZIONI E PROPOSTE;

B) VIGILA AFFINCHE' GLI UFFICI CON REGOLARITA' ADEMPINO ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI; SVOLGE ATTIVITA' DI STIMOLO E CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE;

C) IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA L. 241 1990 PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO E PROCEDIMENTO: INDICA E ASSEGNA ALL'INTERNO DI CIASCUN SETTORE LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CON ESCLUSIONE DI ATTI AVENTI RILEVANZA ESTERNA;

D) ESERCITA L'ATTIVITA' DI PRESIDENTE DI GARA PER APPALTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI ASSUMENDO LA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE PROCEDURE RELATIVE;

E) ESERCITA L'ATTIVITA' DI PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, ASSUMENDO LA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE PROCEDURE RELATIVE;

F) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESPRIMENDO SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL PROPRIO PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' CHE DOVRA' ESSERE INSERITO MEDIANTE CITAZIONE NEL TESTO DELLE DELIBERAZIONI STESSE;

G) CURA L'ATTIVITA' DI REDAZIONE DEI VERBALI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO SOTTOSCRIVENDO GLI STESSI ASSIEME AL SINDACO. IN CASO DI TEMPORANEA IMPREVEDIBILE ASSENZA O QUALORA PARTE INTERESSATA IL SEGRETARIO NON POSSA PARTECIPARE ALL'ATTO, LA REDAZIONE DEI VERBALI E LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI E' GARANTITA DA UN ASSESSORE O DA UN CONSIGLIERE DESIGNATO DAL PRESIDENTE.

ART. 46

VICESEGRETARIO

01. IL VICESEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LO COADIUVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. I REQUISITI DI ACCESSO, LE MATERIE E LE PROVE DI ESAME PER LA NOMINA NEL POSTO DI VICESEGRETARIO DEVONO ESSERE UGUALI ED

ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE.
03. IN OGNI CASO SONO SALVAGUARDATI I DIRITTI ACQUISITI DA CHI HA GIA' CONSEGUITO LA NOMINA IN RUOLO CON LA QUALIFICA O CON COMPITI DI VICESEGRETARIO.

ART. 47

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBIETTIVI CHE RICHIEDONO ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, PUO' DELIBERARE CONVENZIONI A TERMINE DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI COME DA SCHEMA TIPO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

RESPONSABILI DI SERVIZIO

01. VIENE DEFINITO RESPONSABILE DI SERVIZIO IL DIPENDENTE CHE SIA A CAPO DI UNA UNITA' OPERATIVA AUTONOMA SIA ESSA SEMPLICE CHE COMPLESSA, INDIVIDUATA DAL REGOLAMENTO.

02. AL RESPONSABILE DI SERVIZIO INTERESSATO DEVE ESSERE RICHiesto DALLA GIUNTA COMUNALE E DAL CONSIGLIO COMUNALE IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. CIASCUN SOGGETTO RISPONDERA' DEL PARERE ESPRESSO.

ART. 49

FORME E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' LE FORME E I TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI.

TITOLO 06

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO 01

SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

ART. 50

POLIZIA MUNICIPALE

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE L'ORDINE PUBBLICO E L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI E' DOTATO DI UN CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CHE ESERCITA SUL TERRITORIO COMUNALE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. L'ORDINAMENTO, LA DOTAZIONE ORGANICA E L'ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA COMUNALE SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE

ART. 51

FORME DI SERVIZI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DIRETTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A FINI SOCIALI, NON CHE' A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE MEDIANTE LE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO ISTITUZIONE.

ART. 52

GESTIONE IN ECONOMIA

01. I SERVIZI SONO GESTITI IN ECONOMIA QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LA CARATTERISTICA DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE.

02. AL FINE DI FAVORIRE L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI CATEGORIE PROTETTE, IL REGOLAMENTO PREVEDE PARTICOLARI MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI LAVORI E DI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA.

ART. 53

SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI

01. I SERVIZI VENGONO AFFIDATI IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE. LA CONCESSIONE PUO' ESSERE AFFIDATA A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PURCHE' RISPONDANO AI REQUISITI DI CUI ALLA BOZZA-TIPO DEL BANDO DI CONCESSIONE CONTENUTA DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE. TALE REGOLAMENTO PREVEDE LO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE, ONDE REGOLARE IN MODO UNIFORME I RAPPORTI TRA IL CONCEDENTE ED IL CONCESSIONARIO. L'ATTO DI CONCESSIONE DOVRA' PREVEDERE UN ORGANISMO DI ALTA VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DIRITTI FACENTI CAPO IL CONCESSIONARIO.

ART. 54

L'ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' ENTE STRUMENTALE AUTONOMO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. ESSA E' RETTA DA APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE:

- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B) IL PRESIDENTE.

03. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DURANO IN CARICA CINQUE ANNI E POSSONO ESSERE REVOCATI CON DELIBERAZIONE MOTIVATA O SOSTITUITI A SEGUITO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. VIENE RICONOSCIUTA L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE "MIMI DEL TORTO" NEL RISPETTO DELL'ATTO DI DONAZIONE.

ART. 55

VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, ESERCITA LE PROPRIE PREROGATIVE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

CAPO 03

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 56

CONVENZIONI

01. IL COMUNE, AI FINI DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, PUO' STIPULARE CON ALTRI ENTI APPOSITE CONVENZIONI.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 57

CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CONSORZI CON ALTRI ENTI LOCALI SECONDO LE NORME PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI LA CONVENZIONE, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NEL CONSORZIO CON UN SUO RAPPRESENTANTE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL COMUNE NON PUO' COSTITUIRE CON GLI STESSI ENTI LOCALI PIU' DI UN CONSORZIO.

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. AL FINE DELLA DEFINIZIONE E DELL'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTI CHE RICHIEDONO PER LA LORO REALIZZAZIONE L'AZIONE COORDINATA E INTEGRATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, E COMUNQUE DI DUE O PIU' SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO - QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SU UN'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTI SPETTI AL COMUNE - PUO' PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

02. L'ACCORDO, SEGNATO DAL CONSENSO UNANIME DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, DEVE ESSERE APPROVATO CON ATTO FORMALE DAL SINDACO E PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 59

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. A FRONTE DELL'OPPORTUNITA' DELL'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO PUO' INDIRE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA DI CUI SOPRA PUO' ESSERE INDETTA, ALTRESI', QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NECESSITA DELL'ACQUISIZIONE DI INTESE O DI NULLA-OSTA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

CAPO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 60

AUTOCERTIFICAZIONI, ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE, PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 61

PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI

01. LO STATUTO, GLI ATTI NORMATIVI, GLI ATTI AMMINISTRATIVI, I PROVVEDIMENTI E, IN GENERE, TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE, A NORMA DEL PRESENTE STATUTO, SONO DESTINATI ALLA CONOSCENZA PUBBLICA DEVONO ESSERE AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, FATTE SALVE DIVERSE SPECIFICHE DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 62

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA ASSICURATA DALLE RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI CASI ED ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

04. I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI SONO DETERMINATI DAL COMUNE CHE PUO' STABILIRE ANCHE FORME DIFFERENZIATE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI.

ART. 63

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO-SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', INTEGRITA', VERIDICITA' E PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI DI INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA DEVONO ESSERE ASSUNTI, PENA LA NULLITA' DEGLI ATTI, PREVIA ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA.

04. I RISULTATI GESTIONALI VENGONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO.

05. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO. AD ESSO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE DOVRA' ESPRIMERE LE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAFFRONTA A PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI. LA SUDETTA RELAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA AI CONSIGLIERI E AI REVISORI DEL CONTO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

06. LE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E SUL RENDICONTO DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA COMUNALE TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

ART. 64

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA CONTRATTI

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE, L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SONO NORMATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 65

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI FORMATO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI SONO SCELTI A NORMA DI LEGGE.

03. RISULTERANNO ELETTI COLORO CHE AVRANNO RICEVUTO RISPETTIVAMENTE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, PURCHE' NON INFERIORE A 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN CASO DI PARITA' SARA' ELETTO IL PIU' ANZIANO.

04. LA DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E' TRIENNALE E, SALVO INADEMPIENZA RILEVATA. SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

05. AI REVISORI E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA FACOLTA' DI

DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI E DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE CONSILIARI.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO; ESERCITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

07. IL COLLEGIO, ESERCITA LA REVISIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA RELATIVA AI COSTI DEGLI UFFICI E SERVIZI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', AL FINE DI ATTIVARE CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE.

08. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DA LORO CERTIFICATA ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. IN CASI DI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATI NELLA GESTIONE DELL'ENTE, ESSI SONO TENUTI A RIFERIRE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66

REGOLAMENTI

01. L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE AVVENIRE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

02. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.

ART. 67

ADOZIONE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA. LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 68

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PRESENTE STATUTO DOVRANNO ESSERE DELIBERATE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 67 .

02. LE PROPOSTE RESPINTE NON POTRANNO ESSERE RIPRESENTATE SE NON DOPO CHE SIA TRASCORSO UN ANNO DAL VOTO CHE LE RESPINGEVA.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DEL PRESENTE STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' CONTESTUALE ALL'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

ART. 69

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

ART. 70

RINVIO

01. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI RINVIA ALLA NORMATIVA VIGENTE.